

# **TI\_GERICHTE 15.2002.00099 vom 7. August 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-08-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2002.00099](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.00099)

FR: TI\_GERICHTE 15.2002.00099 du 7 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 15.2002.00099 del 7 agosto 2002

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'inosservanza dei termini di cui all'art. 279 LEF determina la caducità del sequestro (art. 280 n. 1 LEF) ma non necessariamente dell'esecuzione, se non nei casi in cui la medesima è stata inoltrata al foro del luogo di situazione dell'oggetto sequestrato (art. 52 LEF) e non vi sia un altro foro esecutivo in Svizzera. In casu non è necessario esaminare la questione, dato che la validità del sequestro va confermata.

### **E. 2**

Ex art. 279 cpv. 3, 1. periodo LEF, se il debitore non ha fatto opposizione o questa è stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci giorni dal momento in cui è legittimato a farlo. Secondo l'art. 88 cpv. 1 LEF, se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni (pari al termine di pagamento dell'art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF) dalla notificazione del precetto esecutivo il creditore può chiederne la continuazione. Quindi il sequestro va convalidato chiedendo la prosecuzione dell'esecuzione al più tardi 30 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo all'escusso (in tal senso: Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997, n. 23 ad art. 279). Tuttavia, non si può ovviamente imporre all'escutente di chiedere la prosecuzione dell'esecuzione prima di sapere se il precetto esecutivo è stato notificato all'escusso e se è stata interposta opposizione o no. Pertanto, per mantenere il sequestro, sarà sufficiente, anche se il termine di 30 giorni è già scaduto, che il creditore chieda la prosecuzione dell'esecuzione nei dieci giorni dalla notifica della copia del precetto esecutivo a lui destinata. Oltre che logica, tale soluzione risulta dall'applicazione analogica dell'art. 279 cpv. 2 LEF ("se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, ..."), ritenuto che la comunicazione dell'opposizione – o il suo difetto – avviene appunto con la notifica all'escutente della copia del precetto esecutivo a lui destinata.

### **E. 2.1**

Nel caso di specie, risulta dal timbro apposto sull'esemplare per il creditore del precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ che questo è stato intimato a \_\_\_\_\_ il 18 giugno 2002, con invio semplice. Siffatta data appare del resto credibile, ritenuto che l'UE di Lugano ha ricevuto il 28 maggio 2002 la comunicazione da parte dell'autorità italiana dell'avvenuta notifica del precetto esecutivo il 13 maggio 2002 e – a giusto titolo avuto riguardo ai tempi tecnici riconducibili ad invii postali italiani (cfr. Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de

la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 76) – aspettato la scadenza del termine di 20 giorni assegnato all’escusso in virtù dell’art. 33 cpv. 2 LEF (cfr. modifica del testo prestampato del PE n. \_\_\_\_\_ 20 invece di 10 giorni) per interporre opposizione. Comunque spettava all’escusso (cfr. art. 8 CC), risp. all’UE di Lugano – che però non contesta la tempestività della domanda di prosecuzione dell’esecuzione –, dimostrare che \_\_\_\_\_ ha avuto conoscenza dell’intimazione del precetto esecutivo prima del 18 giugno 2002 (e addirittura prima del 10 giugno 2002). Orbene, non lo ha nemmeno allegato. Il fatto poi che quale data di notifica del PE è stata indicata nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione la data del 13 maggio 2002 non giova al ricorrente, perché si tratta incontestabilmente della data di notifica del PE all’escusso (cfr. pure la dicitura della riga seguente quella in questione “in virtù del precetto esecutivo notificato al coniuge del debitore il”), figurante peraltro sulla copia del PE destinata al creditore, e non quella della comunicazione di quest’ultimo atto, visto che solo l’esemplare destinato all’escusso viene “notificato” nel senso tecnico del termine (cfr. art. 72 LEF da una parte e 76 cpv. 2 LEF dall’altra).

### **E. 2.2**

In queste condizioni, avendo \_\_\_\_\_ ricevuto la copia del PE al più presto il 19 giugno 2002, la domanda di prosecuzione dell’esecuzione 20 giugno 2002 appare ampiamente tempestiva ai sensi dell’art. 279 cpv. 3 LEF.

### **E. 3**

Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

### **E. 4**

Intimazione: – \_\_\_\_\_ Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.